

ATTO NOTORIO

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

Consiste in una dichiarazione fatta e firmata dall'interessato con la quale vengono descritti fatti, stati e qualità personali che siano a sua diretta conoscenza, con le seguenti precisazioni:

- a) può contenere qualsiasi altra dichiarazione non prevista per le autocertificazioni e che non sia vietata dalla legge;
- b) può riguardare anche fatti, stati e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza;
- c) è sempre utilizzabile, tranne specifico divieto per legge, in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi (ENEL, SEABO, TELECOM, ecc.);
- d) la relativa firma deve essere apposta o davanti ad un pubblico ufficiale, o davanti al dipendente che riceve l'atto, oppure bisogna allegare la fotocopia di un valido documento di identità di colui che firma.

Coloro che possono fare atti notori sono:

- a) i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea;
- b) le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, le associazioni, i comitati, che hanno sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea;
- c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che hanno regolare permesso di soggiorno possono fare dichiarazioni sostitutive solo riguardo atti fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, con le eccezioni eventualmente previste per legge;

i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno possono fare dichiarazioni sostitutive solo se ciò è previsto da una convenzione internazionale fra l'Italia e la propria nazione di provenienza.

E' possibile dichiarare il fatto che un atto è conforme al suo originale , anche senza mostrarlo.

Gli atti notori possono essere fatti:

- a) da uno dei genitori esercenti la patria potestà, nei confronti del figlio minore;
- b) dal tutore nominato dal giudice, nei confronti del tutelato (pupillo);
- c) dal diretto interessato, nel caso di curatela legale (per impedimento fisico), con l'assistenza del curatore;
- d) dal coniuge, un figlio, o un parente prossimo, di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute; in tali casi, la dichiarazione va fatta davanti a un dipendente autorizzato che accerterà l'identità del dichiarante. NB.: la presente disposizione non si applica nel caso di dichiarazioni fiscali.

Gli unici certificati che non possono essere sostituiti sono le certificazioni mediche, sanitarie, veterinarie, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti: in questi casi **non è possibile** l'autocertificazione, neppure temporanea , o la dichiarazione sostitutiva.